

Comune di Asiago

STATUTO

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Indirizzo generale

1. Il Comune di Asiago si richiama all'antico motto della Reggenza dei Sette Comuni: la volontà del Governo è quella del Popolo e l'interesse del Popolo quello del Governo.
2. Il Comune di Asiago è Città ai sensi del Regio Decreto del 23 ottobre 1924.

Art.2 Oggetto dello Statuto

1. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Asiago in attuazione della Legge 8 giugno 1990 n. 142 (D.Lgs. 18.8.00 n.267), sull'ordinamento delle Autonomie Locali.
2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla Legge vengono attuati con appositi Regolamenti.
3. La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e delle Province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili e i Regolamenti ad esso collegati.

Art. 3 Finalità ed obiettivi dell'azione comunale

1. Il Comune di Asiago, Ente Locale Autonomo, svolge le funzioni attribuitegli dalle Leggi nazionali e regionali, nonché tutte quelle funzioni che ritenga necessario svolgere nell'interesse della propria comunità, ispirando la propria azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio della solidarietà umana, senza discriminazioni ideologiche, religiose, di sesso, di censo o razza ed opera nel rispetto dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale, nonché di pari opportunità tra uomini e donne.

3. In particolare, persegue e promuove i seguenti obiettivi:

- a) le iniziative volte al recupero dell'identità storica della Comunità di Asiago;
- b) una politica del territorio comunale volta alla tutela degli aspetti naturalistici, ambientali, urbani e di scambio, con priorità per il cittadino asiaghese;
- c) la partecipazione dei cittadini all'amministrazione, attivando gli strumenti più idonei alla vita democratica ed alla crescita dell'Istituto Familiare;
- d) i rapporti con gli altri Enti Pubblici, interscambi e collaborazioni, anche nel campo dell'associazionismo e del volontariato culturale, sportivo, sociale ed assistenziale, con attenzione ai rapporti pubblico-privati e ad ogni iniziativa volta a realizzare interventi o attività di interesse generale;
- e) la valorizzazione, in un contesto di economia mista, delle funzioni dell'agricoltura, del commercio, del turismo, dello artigianato e di ogni altra attività atta allo sviluppo economico;
- f) le aspirazioni di sicurezza del cittadino e gli interventi a tutela dei più deboli;
- g) la rivendicazione per la gente della montagna di una pari opportunità di progresso;
- h) favorire le relazioni fra i cittadini residenti e gli emigranti.

Art.4 Collaborazione

1. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili e in vista di possibili Unioni con Comuni contermini.

2. Il Comune, a tale scopo, promuove forme permanenti di consultazione con i Comuni contermini e, in collaborazione con la Comunità Montana, favorisce ogni iniziativa anche delegando eventualmente alla stessa la gestione di funzioni e servizi propri ma di valenza sovracomunale, fatte salve le norme di cui agli artt. 28 e 29 della legge n. 142/ 1990 (artt.27 e 28 del D.Lgs.n. 267/00)

3 Il Comune collabora con la Provincia nelle materie di reciproco interesse e concernenti i propri cittadini e le proprie attività economiche, sottoscrivendo specifiche convenzioni.

4. Il Comune aderisce e promuove la partecipazione del privato ai programmi di sviluppo e di tutela dell'Unione Europea nonché a patti territoriali volti alla crescita economica, sociale e culturale della propria comunità di cittadini.

Art.5 Stemma e gonfalone

1. Lo Stemma del Comune di Asiago è conforme al Regio Decreto di concessione del 6 dicembre 1925 ed all'immagine registrata presso l'Albo Araldico Nazionale; è rappresentato: Partito: al primo di Asiago: d'oro alla croce di rosso; al secondo: d'azzurro alla fascia di rosso; sopra: tre facce barbute al naturale, bendate in fronte rispettivamente d'oro, di rosso, d'argento, accostate; sotto: quattro faccie giovanili, come sopra, al naturale, accostate e poste in fascia. Lo scudo sarà fregiato dalla corona di Città, secondo la richiamata immagine e contornato da un ramo di quercia ed un ramo d'alloro uniti da un nastro rosso ed uno azzurro. Sarà altresì fregiato dalle medaglie delle quali la Città di Asiago è stata insignita: Croce di Guerra e Medaglia d'argento al Valore Militare.

2. Il Gonfalone del Comune è conforme al Regio Decreto di concessione del 3 maggio 1941 e all'immagine registrata presso l'Albo Araldico Nazionale; è rappresentato: Drappo di giallo alla croce di rosso. Intorno al Drappo una bordura d'azzurro filettata e mostreggiata di rosso. La bordura ornata di elementi decorativi e caricata in alto, nel centro, della corona civica, e all'intorno, poste simmetricamente delle sette teste raffigurate nello stemma. Il drappo terminerà con sei code simili alla bordura, frangiate d'oro. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto rosso con bullette d'oro poste a spirale, e cimata da una alabarda. Le parti di metallo, i cordoni e i fiocchi, saranno dorati. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro. Il Gonfalone è altresì fregiato di cravatte azzurre, dello stesso punto di colore della bandiera, contenenti la scritta d'oro "Città di Asiago", nonché dalle medaglie conferite alla Città.

3. L'uso dei simboli comunali è disciplinato dal Regolamento.

Titolo II - IL TERRITORIO DEL COMUNE

Art. 6 Sede comunale

1. Il Comune ha sede nella Città di Asiago.

2. Gli Organi del Comune possono essere convocati anche fuori dal palazzo municipale

garantendo però adeguata pubblicizzazione.

3. Gli uffici comunali potranno aprire sportelli anche presso la Frazione.

Art.7 Territorio frazioni e contrade comunali

1. Il territorio urbano della Città di Asiago comprende il Centro Storico, le sue contrade oltre alla Frazione Sasso.

2. Le principali contrade storiche del Comune sono le seguenti: Ave, Klama, Longhini, Pènnar, Stocke, Laiten, Orkentaal, Ebene, Untargeicke, Prudegar, Balde, Buscar, Tulle, Bortune, Làmara, Schacher, Oba, Taal, Bischofarn, Oe-lar, Rutzar, Mosele, Morar, Schbanz, Kaberlaba. Le contrade della Frazione Sasso sono: Lobba, Chiesa, Mori, Grulli, Sprunch, Gianesoni, Colli, Cotti, Ecchelen, Ruggi e Caporai.

3. Agli abitanti della Frazione sono assicurate forme di partecipazione alle scelte del Comune attraverso l'istituzione di un Comitato Circostrizionale secondo le modalità di Regolamento.

4. Il territorio extra-urbano comprende proprietà di Enti derivanti dall'antico patrimonio collettivo e dal patrimonio della Reggenza dei Sette Comuni nonché proprietà di privati.

Titolo III ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Capo I - Il Consiglio comunale - Sezione I

I Consiglieri comunali

Art.8 Diritti e poteri dei consiglieri

1. I diritti dei consiglieri: d'iniziativa di presentazione di interrogazioni, di interpellanze e mozioni, di convocazione del Consiglio Comunale, di informazione ed accesso agli atti amm.vi e al rilascio di copie e documenti.

2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i Consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario comunale.

3. Il Regolamento disciplinerà le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei Consiglieri.

Art. 9 Doveri dei Consiglieri comunali

1. Ciascun Consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.

2. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni delle quali siano membri.

3. La mancata partecipazione a 3 sedute consecutive ovvero a 10 sedute senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Sono altresì dichiarati decaduti dalla carica di consigliere coloro che maturano 10 assenze ingiustificate dai lavori delle Commissioni Consiliari nelle quali sono stati eletti dal Consiglio anche non consecutive e nell'arco dell'intero mandato.

4. Ogni consigliere ha l'obbligo dovere di far parte almeno di una commissione consiliare .

Art. 10 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati di almeno tre componenti, ed eleggono il loro Capogruppo.

2. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due Consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.

3. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal Regolamento.

4. I gruppi consiliari possono riunirsi nella sede del Comune, secondo Regolamento.

Art. 11 Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni del Consigliere comunale sono rese nelle forme stabilite dalla legge e non sono revocabili.

Sezione II Disciplina del Consiglio comunale

Art. 12 Lavori del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale deve essere convocato nei casi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto, nonchè almeno tre volte l'anno per l'esame del Bilancio di previsione, dei Programmi annuali e del Bilancio Consuntivo.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto d'iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai

Regolamenti e dalle Leggi.

3. Il Regolamento dovrà stabilire le modalità di esame delle interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate dai Consiglieri, nonché le modalità per l'approvazione da parte del Consiglio degli argomenti licenziati in sede di commissione;

4. Il Consiglio deve essere convocato e riunito entro venti giorni quando lo richieda almeno 1/5 dei Consiglieri.

Art.13 Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Sindaco, o il Presidente del Consiglio se nominato, convoca il Consiglio comunale con avviso scritto contenente l'ordine del giorno che deve essere notificato ai Consiglieri comunali almeno cinque giorni liberi prima della riunione, che sono ridotti a due per i casi d'urgenza.

2. La notificazione dell'avviso di convocazione deve essere eseguita secondo quanto disposto dalla Legge.

Art. 14 Ordine del giorno delle sedute

1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale deve essere affisso all'albo pretorio del Comune insieme all'ordine del giorno.

2. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco o dal presidente del Consiglio se nominato.

3. Il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

Art.15 Pubblicità delle sedute e durata degli interventi

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

2. Il Regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

3. Il Regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei Consiglieri.

4. Il Regolamento può altresì disciplinare i tempi massimi assegnati alla discussione di ogni singolo argomento posto all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

Art. 16 Voto palese e segreto

1. Il Consiglio comunale vota in modo palese ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, previa consultazione dei Capigruppo l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni morali del

Consigliere.

Art.17 Maggioranza richiesta per la validità delle sedute

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono validamente costituite quando è presente la metà dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri.

Art.18 Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, salvo che siano richieste maggioranze qualificate e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti.

Art. 19 Astenuti e schede bianche e nulle

1. Il Consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

2. Parimenti è computato tra i presenti, ai fini della validità della seduta, il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.

3. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.

4. Per determinare la maggioranza dei presenti al voto si tiene conto anche degli astenuti ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Nel caso di votazione segreta le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti ai fini di determinare la maggioranza.

6. Ai fini dell'esito della votazione le astensioni sono computate fra i voti contrari.

Art. 20 Presidente e vice presidente del Consiglio comunale

1. Il Consiglio può eleggere fra i propri membri un Presidente e un Vice presidente ai quali spetta l'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge.

2. Il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità di esercizio delle funzioni del Presidente e del vice Presidente.

Art. 21 Consigliere Anziano

1. In ogni caso in cui la Legge, lo Statuto o il Regolamento facciano riferimento al Consigliere Anziano, si intende tale il Consigliere individuato secondo il criterio della cifra elettorale maggiore.

Art. 22 Disposizioni generali sulle commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni temporanee per singoli affari o problemi, con obbligo di relazione entro i termini prefissati.

2. Le Commissioni istituzionali in particolare sono:

- a) Commissione Statuto e Regolamenti;
- b) Commissione per i piani e i programmi;
- c) Commissione per la valutazione dei risultati/obiettivi del Comune;
- d) Commissione per la vigilanza sulla gestione economica interna.

3. Il Consiglio comunale istituisce altresì Commissioni Consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi ovvero di controllo. La presidenza delle Commissioni di controllo è attribuita alla minoranza consiliare.

4. Gli Organi e gli Uffici del Comune, degli Enti, delle Aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle Commissioni Consiliari, ad esibire loro gli atti e i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la Legge ne vieti la divulgazione.

5. Il Regolamento disciplinerà l'attuazione delle disposizioni sulle Commissioni Consiliari.

Art. 23 Rappresentanza delle minoranze

1. Quando una norma richieda che un Organo comunale elegga i propri rappresentanti in Enti, Commissioni, anche comunali, Aziende, Istituzioni o altri organismi e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto limitato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, salvo diverse disposizioni di Legge.

Art. 24 Regolamento interno

1. Il Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio è approvato a maggioranza assoluta.

Capo II- La Giunta - Sezione I- Formazione della Giunta

Art. 25 Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a quello previsto dalla legge, fra cui un Vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Possono far parte della Giunta anche assessori esterni al Consiglio nominati dal Sindaco, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
4. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di intervento e senza diritto di voto. In nessun caso viene computato nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Art.26 Incompatibilità

1. Non possono essere membri della Giunta comunale contemporaneamente i coniugi, i fratelli, gli ascendenti ed i discendenti, gli affini di primo grado, gli adottati e gli adottanti.
2. Gli assessori con delega all'Urbanistica e/o ai Lavori Pubblici debbono astenersi dall'esercitare qualsiasi attività professionale avente riflessi nei rispettivi settori e nell'ambito del Comune di Asiago.

Art. 27 Forma di presentazione delle dimissioni

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.”

Sezione II- Attribuzioni e funzionamento della Giunta

Art. 28 Indirizzi per l'esercizio delle competenze della Giunta.

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo nonché di organizzazione della struttura comunale fatte salve le competenze gestionali spettanti ai responsabili dei servizi.
2. La Giunta compie tutti gli atti amministrativi la cui competenza non spetti per legge, statuto o regolamenti al Sindaco, al Consiglio al Segretario o al Direttore Generale ove nominato e ai responsabili delle Strutture operative dell'Ente. In particolare approva l'ordinamento degli Uffici e

dei Servizi comunali; il Piano economico di gestione assegnando le risorse economiche, strumentali e di personale alla struttura operativa previa fissazione degli obiettivi nell'ambito degli strumenti di bilancio e di programmazione del Comune.

3. Gli Assessori possono nominare Consulte assessorili, informando il Consiglio.

4 La Giunta, in particolare , nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

-approva i progetti , i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali.

-modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove.

-nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato.

-propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni , contributi, sussidi, e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone.

-in caso di revoca , da parte del Sindaco, del Direttore Generale e del Segretario Comunale , esprime un parere preventivo e non vincolante.

-dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

-approva gli accordi di contrattazione decentrata;

-affida la somministrazione di forniture di beni e servizi a carattere continuativo e i contratti per prestazioni , annuali e pluriennali , che richiedano impegni di spesa sul bilancio annuale e pluriennale , necessari per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali;

-approva i contratti mobiliari , le servitù di ogni genere e tipo, le transazioni;

-i trasferimenti immobiliari rientranti nell'ordinaria amministrazione , quali alienazioni di relitti stradali , alienazioni , acquisti, permuta per rettifiche di confini, acquisti volti a migliorare la funzionalità di beni demaniali o patrimoniali;

-delibera gli incarichi professionali;

-adotta gli atti deliberativi in materia di toponomastica;

Art. 29 Adunanze e deliberazioni

1. La convocazione della Giunta comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.
3. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo Statuto per il funzionamento del Consiglio comunale circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni ed il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.

Capo III Il Sindaco

Art. 30 Funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dal popolo. La sua proclamazione è fatta con le forme di rito immediatamente dopo la proclamazione degli eletti. Egli esercita immediatamente tutte le prerogative attribuite al Sindaco dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Sindaco rende il proprio Giuramento di fedeltà nel corso del primo Consiglio comunale di fronte ai Consiglieri, al Gonfalone scortato dalla Guardia comunale in alta uniforme e al popolo che lo ha eletto, con la formula "Giuro di essere fedele alla Costituzione Italiana" e in forma solenne dopo il suono dell'Inno di Mameli.
3. Il Sindaco rappresenta il popolo asiaghese e governa la struttura Comunale nell'interesse del popolo e nel rispetto della costituzione e delle leggi della Repubblica Italiana, dello Statuto comunale e dei regolamenti secondo i principi della sussidiarietà e dell'autonomia locale.
4. Il Sindaco rappresenta il Governo nelle materie per le quali svolge funzioni di Ufficiale di Governo.
5. Il Sindaco ha facoltà di delegare al Segretario Comunale e ai responsabili dei servizi l'emanazione di quelle ordinanze che comportino valutazioni di carattere esclusivamente tecnico.

Art. 31 Sostituto del Sindaco

1. Il Sindaco designa fra gli Assessori il Vicesindaco, con funzioni di sostituto, nel caso di sua assenza o impedimento.
2. Nei casi di impedimento o di assenza del Vicesindaco il Sindaco è sostituito da un

Assessore a partire dal più anziano in ordine di età.

Art. 32 Incarichi e deleghe agli Assessori

1. Il Sindaco può incaricare singoli Assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici nei medesimi settori riferendone alla Giunta.
2. Il Sindaco può altresì delegare gli Assessori a compiere gli atti di sua competenza.

Titolo IV DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 33 Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco e i membri degli Organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di parenti entro il sesto grado o di affini.
2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
3. L'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario comunale.
5. Per i piani urbanistici l'astensione e l'allontanamento dalla sala è obbligatoria solo nel caso di interessi propri ovvero di parenti in correlazione diretta.

Art. 34 Nomine

1. Le nomine e le designazioni di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende Speciali ed Istituzioni devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della riunione dell'Organo collegiale da cui la nomina deve essere effettuata.

Art. 35 - Partecipazione alla programmazione

1. I documenti della programmazione devono essere assunti dal Consiglio comunale nell'ambito di un procedimento che consenta la partecipazione dei cittadini come definita da apposito Regolamento.

Art. 36 Indirizzi programmatici e di governo

1. Il Sindaco predispone gli indirizzi programmatici e di Governo sulla base del Programma elettorale depositato all'atto della presentazione delle liste elettorali.

2. Tale documento è presentato al Consiglio Comunale entro 90 giorni dalla data di proclamazione dei vincitori della competizione elettorale, per la sua approvazione.
3. Entro i successivi 90 giorni il Sindaco elabora il Programma di mandato esteso a tutta la durata del mandato elettorale e lo sottopone al Consiglio comunale per la presa d'atto.
4. Il Consiglio comunale è convocato una volta l'anno per discutere sulla coerenza dell'azione amministrativa rispetto al Programma di mandato.

Titolo V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 37 Accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni in possesso del Comune

1. Il Comune emana il Regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso dell'Ente, salvo l'adempimento previsto dal comma 4 dell'art. 24 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Tale Regolamento sarà adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, e definirà anche le modalità di partecipazione degli interessati nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive ai sensi delle vigenti norme.

Art. 38 Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative.
2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.
3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dalla Giunta o dal Consiglio o dalle Commissioni consiliari, anche su invito delle Associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà menzione negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
4. Il Comune, secondo le modalità previste dai Regolamenti, assicura alle Associazioni il diritto di informazione dagli Organi consultivi comunali; assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi.
5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le Associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione in quanto strumento di formazione dei cittadini.

6. Il Comune può stipulare con tali Organismi Associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.

7. Il Consiglio comunale, ai fini sopra indicati, può stabilire che le Associazioni senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un Albo dell'Associazionismo tenuto presso la segreteria del Comune: la delibera che istituisce l'Albo deve contenere il Regolamento per la sua tenuta.

Art. 39 Consultazione della popolazione del Comune

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli Organi comunali su materie di esclusiva competenza locale.

2. La consultazione viene richiesta da almeno il venti per cento della popolazione interessata secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

3. La consultazione riguarda o l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti della Frazione o di una o più contrade, oppure singole categorie o gruppi sociali.

4. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura un'adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.

5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli Organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

Art. 40 Referendum consultivo

1. In materia di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.

2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un'unica questione di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.

3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:

a) tributi e tariffe;

b) provvedimenti a contenuto vincolato definito da Leggi statali o regionali.

4. Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di un referendum non è ammessa la proposizione di un altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.

5. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio comunale o richiesto dal quindici per cento di cittadini iscritti nelle liste elettorali nel Comune.

6. Il referendum verrà ritenuto valido quando parteciperà ad esso la metà più uno degli aventi diritto al voto.

7. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

8. Entro trenta giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio comunale che dovrà farne oggetto di discussione rendendolo noto con adeguata pubblicità alla popolazione.

Art. 41 Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione

1. Il Comune può promuovere la formazione di Associazioni o di Comitati, anche su base di contrada o di frazione, per la collaborazione alla gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell'assistenza e della gestione del territorio comunque nel rispetto della legge 142/1990 (D.Lgs. n. 267/00).

2. Tali Organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal Regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli Organi comunali. Essi possono formulare proposte all'Amministrazione.

3. Il Comune può consultare tali Organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni.

4. L'elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del Regolamento.

Art. 42 Istanze petizioni proposte di cittadini singoli o associati

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici, ai sensi dell'art. 6 terzo comma della legge 142/1990 (comma 3 art. 8 del D.Lgs. n. 267/00).

2. Il Sindaco, nel caso in cui tali istanze abbiano per oggetto materie di competenza consiliare e

siano sottoscritte da almeno duecentocinquanta cittadini elettori, iscrive le questioni sollevate nell'ordine del giorno della convocazione del Consiglio entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

3. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

4. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazione al primo Consiglio comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

Art.43 Informazione del cittadino

1.L'informazione del cittadino deve avvenire mediante il ricorso agli strumenti ordinari della comunicazione di massa, secondo i principi di imparzialità e trasparenza.

Art. 44 Difensore civico

1. Ai fini di garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione comunale, nonché un corretto rapporto con i cittadini, il Consiglio comunale nomina il Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico è eletto tra i cittadini che, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti dalla Legge per la carica di Consigliere comunale e di comprovata competenza giuridico-amministrativa, diano garanzia di preparazione, moralità, esperienza, indipendenza ed obiettività di giudizio.

3. L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi ufficio pubblico.

4. Per la rimozione delle cause di incompatibilità, originarie o sopravvenute, e delle cause di ineleggibilità sopravvenute all'elezione, si applicano le procedure previste dalla Legge per i Consiglieri comunali.

5. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto. E' eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. Sono candidati alla carica di Difensore Civico i cittadini in possesso dei requisiti di cui al comma 2, presentati da almeno cento elettori del Comune, le cui firme devono essere autenticate dal Segretario comunale o dai suoi delegati o

da altro Pubblico Ufficiale. Il Regolamento disciplina le modalità di presentazione delle candidature. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio comunale, e comunque fino all'elezione del successore.

6. E' compito del Difensore Civico esaminare su istanza dei cittadini interessati o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'Amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco ed agli altri Organi competenti del Comune, i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi. I Consiglieri comunali non possono proporre istanze al Difensore Civico. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del Difensore Civico. Il Difensore Civico deve sempre fornire una motivata risposta ai cittadini che gli si rivolgono nelle forme prescritte. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie ,di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi di Legge.

7. Il Difensore Civico ha diritto di essere ascoltato dalla Commissione consiliare competente per riferire su aspetti generali della propria attività. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore Civico per avere chiarimenti sull'attività svolta. Il Difensore Civico può inviare proprie relazioni al Consiglio comunale.

8. Il Difensore Civico, in occasione della sezione dedicata all'esame del conto consuntivo, sottopone all'esame del Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.

9. Il Consiglio comunale può revocare il Difensore Civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza secondo modalità fissate dal Regolamento.

10. Al Difensore Civico spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità di funzione che è definita in sede di Regolamento.

Art.45 Difensore Civico pluricomunale

1. Più Comuni possono accordarsi, anche in sede di Comunità Montana, di nominare un'unica persona che svolga la funzione di Difensore Civico per tutti i Comuni interessati.

2. In tal caso il Comune non procede alla nomina del Difensore Civico comunale.

3. Il procedimento di nomina e i rapporti tra Comuni interessati vengono definiti con apposita

convenzione.

4. Restano ferme, in quanto compatibili, le indicazioni contenute nel precedente articolo.

Titolo VI UFFICI E PERSONALE

Art. 46 Unità organizzativa dell'amministrazione comunale

1. L'Amministrazione comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e la individuazione delle relative responsabilità.

2. Ciascuna unità organizzativa utilizza autonomamente i mezzi assegnati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dagli Organi elettivi, secondo criteri di economicità.

3. Il responsabile dell'unità organizzativa, nel rispetto della professionalità dei dipendenti, ne organizza il lavoro, secondo criteri di efficienza ed efficacia.

4. La specifica organizzazione di ciascuna unità è disciplinata dal Regolamento nel rispetto dei principi sopra stabiliti.

Art. 47 Segretario Generale

1. Il Sindaco nomina il Segretario Generale del Comune secondo le procedure stabilite dalla legge e nell'ambito delle direttive emanate dall'apposita Agenzia che gestisce l'albo dei Professionisti aderenti alla medesima.

2. Il Segretario Generale partecipa agli organi collegiali e svolge funzioni di consulenza giuridica nelle materie di competenza dell'Ente rogando altresì i contratti nell'interesse del Comune.

3. Rilascia , a richiesta del Sindaco, il parere di conformità alle leggi , allo statuto e ai regolamenti, su ogni proposta di deliberazione, di Giunta e di Consiglio, e su ogni determinazione dei responsabili dei servizi;

4. Il Segretario inoltre:

-presiede le commissioni di concorso per l'assunzione di personale.

Art. 48 Direttore Generale

1. Il Sindaco può nominare un Direttore Generale con le procedure e coi limiti stabiliti dalla legge.

2. Il Direttore Generale coordina e dirige la struttura ed è responsabile del Piano Economico di

Gestione dell'Ente nonché del raggiungimento degli obiettivi affidati alla struttura stessa.

3. Le funzioni di Direttore generale possono essere affidate al Segretario generale del Comune nelle forme consentite dalla legge.

Art. 49 Dirigenti

1. L'Amministrazione comunale può dotarsi di Dirigenti con contratto di diritto privato a termine con durata stabilita dal Regolamento e fatte salve le compatibilità di bilancio.

2. La dotazione organica può prevedere altresì figure di alta professionalità e specializzazione da assumere esclusivamente con contratto di diritto privato e a termine da inserire nell'ambito della struttura comunale con la sola limitazione delle disponibilità di bilancio.

Art. 50 Conferenza di direzione

1. Il coordinamento tra i responsabili delle strutture operative è esercitato dal Direttore Generale o, nel caso di sua mancata nomina, dal Segretario attraverso la conferenza di direzione.

2. Le strutture operative, coordinate dal Direttore Generale o, in caso di sua mancata nomina dal Segretario, collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni, anche costituendo unità speciali per progetti. In tal caso, la Giunta può individuare un responsabile di progetto, assegnando i mezzi necessari.

3. I principi di organizzazione previsti dai commi che precedono si applicano anche alle Istituzioni.

Art. 51 Esecuzione delle deliberazioni

1. L'esecuzione delle deliberazioni degli Organi collegiali viene assegnata dal Segretario ai responsabili delle singole unità organizzative.

Art. 52 Incarichi a tempo determinato

1. Tutti gli incarichi di direzione e di responsabilità di strutture organizzative dell'Ente sono affidati dal Sindaco con proprio atto e hanno durata prestabilita non superiore a 5 anni rinnovabili.

2. Il nuovo Sindaco entro 60 giorni dal giuramento di fronte al Consiglio Comunale conferma o sostituisce i responsabili con proprio atto.

Art. 53 Uffici unici

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Uffici unici conferendo il proprio personale, le strutture e le attrezzature necessarie secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità della struttura tecnico-amministrativa.

2. Le relative convenzioni sono approvate dal Consiglio comunale.

Art. 54 Nucleo di Valutazione e di Controllo

1. L'attività delle strutture organizzative dell'Ente e dei singoli dipendenti è soggetta a valutazione e controllo da parte di un apposito Nucleo con gli effetti stabiliti dalla legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

2. È affidato a questo unico organismo il controllo di gestione, il controllo strategico e ogni altro compito di tipo valutativo ai fini dell'erogazione del fondo incentivante.

3. Per quanto riguarda invece la funzione di controllo sulla regolarità amministrativa e contabile, questa è affidata dal legislatore all'organo di revisione e al Responsabile dell'ufficio ragioneria.

4. Il nucleo di valutazione e di controllo, la cui istituzione è di competenza della Giunta, è composta dal Segretario Comunale e fino ad un massimo di due esperti, di norma esterni all'apparato comunale, conoscitori della pubblica amministrazione e delle tecniche di valutazione.

5. È possibile istituire con altre Amm.ni omogenee ed affini, mediante convenzione, che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento uffici unici per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolato.

Titolo VII SERVIZI

Art. 55- Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di Legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.

2. La deliberazione del Consiglio comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dal presente Statuto e dalla Legge.

Art. 56 Nomina surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni

1. Il Sindaco procede alla nomina degli amministratori di Aziende, Istituzioni e Società a prevalente capitale pubblico locale.
2. I candidati debbono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, da illustrare nel curriculum.
3. Con le modalità di cui ai commi precedenti si procede alla surroga degli Amministratori, entro il termine di un mese dalla comunicazione della vacanza, per qualsiasi motivo verificatasi.
4. Tale comunicazione deve essere immediatamente data al Sindaco dai responsabili dell'Azienda o dell'Istituzione.

Art. 57 Istituzioni per la gestione di servizi pubblici

1. L'Istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque, membri.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per la durata del Consiglio comunale che li ha espressi, sono rieleggibili, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei loro successori.
3. Agli Amministratori delle Istituzioni si applicano le previsioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite per i Consiglieri comunali, estendendosi all'Istituzione ogni riferimento normativo riguardante il Comune.
4. La Giunta comunale può emanare direttive al Consiglio di amministrazione della Istituzione.
5. La Giunta comunale può nominare Direttore dell'Istituzione medesima il Segretario comunale, un Dipendente comunale, ovvero anche una persona esterna all'Amministrazione, in base a pubblico concorso o a contratto a tempo determinato.
6. La Giunta comunale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione, assegna alla stessa i mezzi necessari al suo funzionamento.
7. L'Amministrazione e la gestione dell'Istituzione, la vigilanza ed i controlli sulla stessa sono disciplinati da un apposito Regolamento comunale.

Art. 58 Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la fondazione.

2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al dieci per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.

Art. 59- Promozione di forme associative e di cooperazione tra Amministrazioni pubbliche

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra Amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse.

2. La gestione dei servizi di interesse sovracomunale può essere affidata, ai sensi di Legge alla Comunità Montana sulla base di disciplinari che conservino al Comune la potestà di verifica dei risultati di gestione, il recupero dei danni eventualmente patiti, ed il recesso. Detto affidamento è procedibile solo a condizione che il servizio sia gestito direttamente dalla Comunità Montana.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono disciplinati dal Regolamento.

Art. 60 Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative

1. Il rappresentante del Comune nell'Assemblea delle società di capitali e delle strutture associative è il Sindaco o una persona da esso delegata, scelta anche tra i Dirigenti del Comune.

Art. 61- Amministratori e Sindaci di nomina comunale e rappresentanti comunali

1. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi generali dell'attività, ai quali devono uniformarsi gli Amministratori e Sindaci di nomina comunale ed i rappresentanti del Comune nelle società per azioni e nelle strutture associative nonché della Comunità Montana.

2. La Giunta comunale esercita la vigilanza sull'attività dei soggetti di cui al comma i e riferisce annualmente al

Consiglio comunale, previa relazione scritta degli Amministratori e Sindaci di nomina comunale.

3. La decisione ed il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazione dello Statuto devono essere conformi ad una precedente deliberazione del Consiglio.

4. I rappresentanti del Comune di cui al presente articolo sono tenuti a relazionare la Giunta sull'attività svolta dai medesimi nell'ambito delle strutture ove sono stati nominati e ciò con nota scritta da rendere al Sindaco entro il 31.12 di ogni anno.

5. E' istituita la conferenza dei rappresentanti del Comune nelle strutture di cui al presente articolo. La conferenza è presieduta dal Sindaco ed ha il compito di armonizzare l'azione dei rappresentanti al programma di mandato. La conferenza può dotarsi di un regolamento di funzionamento.

Titolo VIII- FINANZE E CONTABILITA

Art. 62 Inventario e patrimonio

1. Il patrimonio comunale è bene della collettività e in quanto tale va utilizzato, gestito e conservato con la massima attenzione e con la diligenza del buon padre di famiglia.
2. Il Comune di Asiago, allo scopo di conservare, tutelare, accertare la consistenza, salvaguardare l'integrità e curare l'amministrazione del proprio patrimonio, predispone ed aggiorna di anno in anno l'inventario, redatto secondo le modalità indicate dal Regolamento di Contabilità.
3. Ogni bene appartenente al patrimonio comunale, anche per categoria, è affidato a specifici settori dell'organizzazione interna dell'Ente, che cureranno in proprio se il bene è utilizzato dal Comune e, per il tramite di controlli se il bene è condotto da terzi, sulla base di precisi protocolli.

Art. 63 Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il bilancio annuale di previsione è accompagnato dal bilancio pluriennale e da una relazione previsionale e programmatica contenente:
 - a) informazioni relative alla qualità ed alla quantità dei servizi prestati, anche in rapporto alla corrispondenza fra i relativi costi e benefici;
 - b) notizie sullo stato di attuazione delle scelte di programmazione, con particolare riferimento alla previsione pluriennale;
 - c) specifiche e dettagliate dimostrazioni sulla quantificazione degli stanziamenti di bilancio annuale, ponendo in particolare evidenza la rispondenza della prevista attività amministrativa con le indicazioni del documento programmatico di cui al terzo comma dell'art. 34 della L. 8-6-1990, n. 142 (3 comma art. 46 del D.Lgs.n. 267/00).
2. Il Regolamento di contabilità provvede ad individuare particolari settori di attività del Comune, per i quali saranno attivati centri di costo ai fini del controllo economico della gestione.

Art.64 Conto consuntivo

1. Con il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio comunale una relazione contenente dati e valutazioni sui livelli di attività raggiunti e sulle esigenze manifestatesi nel corso dell'esercizio, sullo stato di attuazione dei singoli progetti, piani e programmi e sulla corrispondenza fra costi e benefici dei servizi resi con particolare riferimento ai centri di costo.

Art. 65 Poteri dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori è incaricato della vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria ed alla revisione economico-finanziaria; esercita le funzioni ad esso demandate dalla Legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.

2. I Revisori collaborano con il Consiglio comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza e di efficacia dell'opera e dell'azione del Comune.

3. I Revisori sono chiamati ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti economico-finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentano indispensabili.

4. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione del Comune e delle sue Istituzioni hanno diritto di accesso agli atti e documenti ed ai relativi uffici.

5. Essi sono tenuti a verificare l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale del Comune, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.

6. Essi presentano al Consiglio, per il tramite della Giunta, tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

7. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il Presidente del Collegio presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di Legge.

8. I Revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di

gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'Amministrazione.

9. Il Regolamento definisce i contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti dei Revisori, mediante la previsione della loro periodicità, e disciplina forme specifiche di controllo di gestione.

Art.66 Motivazione delle deliberazioni consiliari

1. Il Consiglio comunale, nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, deve tenere in considerazione specifica anche le relazioni, i rilievi e le proposte dei Revisori dei conti e, conseguentemente, motivare le proprie decisioni.

Titolo IX USO CIVICO

Art. 67 Uso civico

1. L'uso civico, antica conquista sociale della nostra gente, rigorosa regola per il corretto uso del territorio a fini individuali, multipli o pubblici, fa parte integrante del complesso dei diritti dei cittadini del Comune di Asiago.

2. Il Comune tutela e valorizza l'uso civico, inteso anche come bene ambientale, patrocinandone la difesa e lo sviluppo. Esso viene esercitato in conformità alle antiche regole, alle Leggi, ed al Regolamento comunale, il quale dovrà prevedere la costituzione di un apposito Comitato Civico di Sovrintendenza. Il Comune si assume l'obbligo di attivare l'amministrazione dei beni soggetti ad uso civico.

Titolo X JUS PATRONATI

Art. 68 Jus patronati

1. Il diritto storico di Patronato sulla Chiesa di San Matteo, maturato con l'edificazione della stessa nel 1393 e codificato il 5 dicembre 1580, si esercita secondo il Capitolato I Comune e Chiesa del 1895, modificato con delibera podestarile n. 31 del 19 febbraio 1938.

2. Il diritto di Patronato sulle Chiese di San Matteo, San Rocco e di Sant'Antonio della frazione Sasso, viene esercitato secondo Regolamento comunale.

3. La modifica del Capitolato costituisce modifica del presente Statuto.

Titolo. XI REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 69 Revisione dello Statuto

1. *L'iniziativa* delle proposte di modifiche statutarie o revisione dello *Statuto* spetta alla Giunta comunale o ad 1/5 dei Consiglieri comunali.
2. Le iniziative di revisione statutaria, totali o parziali, gettate dal Consiglio comunale, non possono essere riproposte al Consiglio se non sia decorso almeno un anno dalla data della loro reiezione.